



Cod. 2.6.06-

Alla cortese attenzione di
Sindaci della Provincia di Pavia
Pec: LORO PEC

Oggetto: D.g.r. 17 gennaio 2018 - n. X/7776 - Istituzione unità d'offerta del sistema sociale «Comunità alloggio sociale anziani (C.A.S.A.)» - Definizione requisiti minimi di esercizio

Con riferimento alla D.g.r. 17 gennaio 2018 - n. X/7776 - Istituzione unità d'offerta del sistema sociale «Comunità alloggio sociale anziani (C.A.S.A.)» - Definizione requisiti minimi di esercizio, allegata alla presente e pubblicata su BURL Serie Ordinaria n. 4 del 24 gennaio 2018, che risponde ad un bisogno assistenziale di particolare interesse per l'area della fragilità presente sul territorio della provincia di Pavia istituendo una nuova unità di offerta sociale residenziale con specifici requisiti volti a garantire la proprietà degli interventi rivolti all'utenza anziana fragile, ma con un buon grado di autonomia, per la quale non era pertinente l'accesso al sistema d'offerta socio sanitario, si ritiene di portare alla vostra attenzione alcuni aspetti che richiederanno a breve il vostro coinvolgimento.

La Deliberazione in oggetto stabilisce che i Gestori:

1. interessati all'apertura e alla messa in esercizio di una nuova unità d'offerta, con le caratteristiche previste dai requisiti della C.A.S.A., devono presentare al Comune e per conoscenza all'ATS territorialmente competente, la comunicazione preventiva di esercizio (CPE), ai sensi del succitato DDG 15 febbraio 2010, n. 1254 "Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento";
2. delle unità d'offerta attualmente in esercizio e autorizzate sperimentalmente in possesso di tutti i requisiti di cui all'allegato A della presente deliberazione e i gestori dei servizi esistenti che svolgendo attività sociali simili alla nuova unità d'offerta, ancorché "autorizzati" come attività commerciale, per poter essere messi in esercizio come unità d'offerta sociale C.A.S.A., devono presentare entro 2 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione, la comunicazione preventiva di esercizio (CPE) al Comune di ubicazione della struttura ai sensi del decreto n. 1254/2010 e per conoscenza all'ATS territorialmente competente;
3. carenti dei requisiti organizzativi di cui all'allegato A, devono presentare, entro 2 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione, la CPE al Comune di ubicazione della struttura (e per conoscenza all'ATS territorialmente competente) ai sensi del decreto n. 1254/2010, dichiarando i requisiti di cui sono carenti impegnandosi all'adeguamento entro 3 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione;

4. carenti di requisiti strutturali di cui all'allegato A della presente deliberazione, devono presentare, entro 2 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione, la CPE al Comune di ubicazione della struttura (e per conoscenza all'ATS territorialmente competente) ai sensi del decreto n. 1254/2010 dichiarando i requisiti di cui sono carenti impegnandosi all'adeguamento entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione. Tale termine di 18 mesi è ampliato fino ad un massimo di 36 mesi esclusivamente per l'adeguamento del numero di bagni. Si precisa che se la carenza di requisiti è relativa sia ai requisiti strutturali sia a quelli organizzativi, questi ultimi devono comunque essere adeguati entro i 3 mesi (come più sopra indicato);
5. che devono adeguare la capacità ricettiva a massimo 12 posti: o se con capacità ricettiva tra 13 e 15 devono adeguarsi entro 6 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione; o se con capacità ricettiva superiore a 15 posti, devono adeguarsi entro 9 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione;

Si ricorda che ai sensi decreto n. 1254/2010 Il Comune, al ricevimento della CPE, verifica la completezza della comunicazione e quella del modello di auto dichiarazione dei requisiti posseduti, nonché la presenza dei certificati dei requisiti soggettivi. In caso di incompletezza, entro il massimo di 30 giorni lavorativi, il Comune fisserà un termine per la presentazione delle integrazioni.

Il Comune, effettuate le verifiche di competenza richiederà alla ATS la visita di vigilanza che dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Entro 75 giorni dalla richiesta del Comune la ATS dovrà comunicare l'esito dell'attività di vigilanza, sia al Comune richiedente, per gli eventuali provvedimenti conseguenti, sia al Gestore.

Si resta comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento

Distinti saluti.

Il Direttore Sociosanitario
Dr.ssa Maria Elena Pirola



Il Direttore Generale
Dr.ssa Anna Pavan



All. c.s

Il Responsabile del procedimento: Camana Luigi Maria tel +39 431275 e mail luigi_camana@ats-pavia.it

